

ART. 42- DECRETO LEGISLATIVO N° 33 DEL 14 MARZO 2013
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI INTERVENTI STRAORDINARI E
DI EMERGENZA CHE COMPORTANO DEROGHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
 - a. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, non che' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
 - b. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
 - c. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
 - d. le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.